

**DELIBERAZIONE 20 DICEMBRE 2012**  
**554/2012/R/GAS**

**APPROVAZIONE DI PROPOSTE DI AGGIORNAMENTO DEI CODICI DI STOCCAGGIO DELLE**  
**SOCIETÀ EDISON STOCCAGGIO S.P.A. E STOGIT S.P.A.**

## **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 20 dicembre 2012

### **VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del 13 luglio 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il regolamento 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 17 giugno 2002, n. 137/02, come successivamente integrata e modificata;
- la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2005, n. 119/05 e i suoi successivi aggiornamenti;
- la deliberazione dell'Autorità 7 maggio 2009, ARG/gas 55/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 55/09);
- la deliberazione dell'Autorità 1 dicembre 2009, ARG/gas 184/09 ed il relativo allegato A recante la regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2013 (RTTG);
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2010, ARG/gas 119/10 ed il relativo allegato A, recante la regolazione delle tariffe per il servizio di stoccaggio di gas naturale per il periodo di regolazione 2011-2014 (RTSG);
- la deliberazione dell'Autorità 19 aprile 2012, 152/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 152/2012/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 8 maggio 2012, 181/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 181/2012/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 31 maggio 2012, 230/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 230/2012/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 8 novembre 2012, 470/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 470/2012/R/GAS);

- il codice di trasporto di Snam Rete Gas S.p.A (di seguito: Snam Rete Gas), approvato dall'Autorità con deliberazione 1 luglio 2003, n. 75/03, come successivamente integrato e modificato;
- il codice di stoccaggio di Stogit S.p.A (di seguito: Stogit), approvato dall'Autorità con deliberazione 16 ottobre 2006, n. 220/06, come successivamente integrato e modificato;
- il codice di stoccaggio della società Edison Stoccaggio S.p.A. (di seguito: Edison Stoccaggio), approvato dall'Autorità con deliberazione 15 maggio 2007, 116/07, come successivamente modificato e integrato;
- la lettera di Edison Stoccaggio in data 5 luglio 2012, prot. Autorità n. 20751, (di seguito: lettera 5 luglio 2012);
- la lettera di Stogit in data 8 agosto 2012, prot. Autorità n. 25062, (di seguito: lettera 8 agosto 2012);
- la lettera di Stogit in data 24 settembre 2012, prot. Autorità n. 29683, (di seguito: lettera 24 settembre 2012);
- le lettere della direzione Mercati dell'Autorità in data 24 ottobre 2012 a Edison Stoccaggio, prot. Autorità n. 33550, e a Stogit, prot. Autorità n. 33588 (di seguito: lettere 24 ottobre 2012);
- la lettera di Edison Stoccaggio in data 8 novembre 2012, prot. Autorità n. 35914, (di seguito: lettera 8 novembre 2012);
- la lettera di Stogit in data 22 novembre 2012, prot. Autorità n. 37845, (di seguito: lettera 22 novembre 2012).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 164/00 attribuisce all'Autorità il potere di regolare le condizioni di accesso ed erogazione dei servizi di stoccaggio del gas naturale;
- con la deliberazione ARG/gas 55/09, l'Autorità ha disciplinato il procedimento di verifica e conseguente approvazione dei codici e dei loro aggiornamenti prevedendo, all'articolo 2, comma 2.3, che il codice approvato ovvero modificato dall'Autorità sia pubblicato sul suo sito internet e acquisti efficacia dal giorno della sua pubblicazione;
- la deliberazione ARG/gas 55/09 prevede, inoltre, che le proposte di aggiornamento dei codici vengano presentate all'Autorità dopo l'acquisizione, da parte dell'operatore, del parere del comitato per la consultazione competente per il settore di attività oggetto del codice;
- con la deliberazione 152/2012/R/GAS, l'Autorità ha:
  - a) introdotto, ai punti da 1 a 6, modifiche alla disciplina del corrispettivo variabile di stoccaggio e dei consumi tecnici di stoccaggio (di seguito: consumi);
  - b) previsto che le imprese di stoccaggio trasmettano una proposta di modifica dei propri codici funzionale al recepimento delle modifiche stesse, nonché una proposta relativa alle quote percentuali di gas a copertura dei consumi;
  - c) previsto che la data di entrata in vigore delle modifiche di cui alla lettera a) sia stabilita al momento dell'approvazione delle relative modifiche dei codici di stoccaggio;

- le società Edison Stoccaggio (con la lettera 5 luglio 2012) e Stogit (con la lettera 8 agosto 2012), al termine del processo di consultazione, hanno trasmesso all’Autorità le proposte di modifica dei codici di stoccaggio di cui alla precedente lettera b);
- entrambe le società, nelle suddette lettere, hanno evidenziato la necessità di disporre di un tempo congruo per l’adeguamento dei propri sistemi informativi alle nuove disposizioni; in particolare la società Stogit ha rappresentato l’opportunità che le modifiche introdotte dalla deliberazione 152/2012/R/GAS acquistino efficacia non prima dell’avvio, l’1 aprile 2013, del prossimo anno termico di stoccaggio;
- la Direzione Mercati dell’Autorità, con le lettere 24 ottobre 2012, ha richiesto a Edison Stoccaggio e Stogit di fornire alcuni chiarimenti e di procedere ad una revisione delle proposte trasmesse con le lettere 5 luglio 2012 e 8 agosto 2012 al fine di superare alcune incoerenze rispetto a quanto previsto dalla deliberazione 152/2012/R/GAS;
- Edison Stoccaggio (con la lettera 8 novembre 2012) e Stogit (con la lettera 22 novembre 2012) hanno trasmesso all’Autorità nuove versioni delle proposte emendate sulla base delle richieste di cui al punto precedente;
- con la lettera 8 novembre 2012, Edison Stoccaggio ha tra l’altro evidenziato l’opportunità di prevedere nel proprio codice di stoccaggio una modalità di ripartizione agli utenti dei consumi basata sui consumi effettivi in luogo dell’applicazione di quote percentuali di gas, definite anticipatamente, a copertura dei medesimi consumi, come previsto dalla deliberazione 152/2012/R/GAS, in ragione della specificità dei propri impianti che dispongono di compressori esclusivamente ad alimentazione elettrica, con conseguente esiguità dei consumi;
- la predetta modalità di gestione dei consumi tecnici proposta da Edison Stoccaggio, valutata positivamente dagli utenti in fase di consultazione, non richiedendo la compensazione delle differenze fra consumi stimati ed effettivi in esercizi successivi implica un maggior grado di corrispondenza fra i costi e l’utilizzo che li ha causati, senza comportare, in ragione della eseguità dei medesimi consumi, incertezze di entità significativa nella previsione, da parte degli utenti, dei costi per la loro copertura, a fronte delle quali la deliberazione 152/2012/R/GAS ha previsto la definizione di quote stabilite anticipatamente;
- la proposta di aggiornamento del codice di Stogit trasmessa con la lettera 22 novembre 2012 contiene, al Capitolo 7, Allegato 1bis, anche disposizioni transitorie, applicabili fino al 31 marzo 2013, funzionali, nelle more della piena attuazione della deliberazione 152/2012/R/GAS, ad allineare le attuali modalità di ripartizione dei consumi elettrici, definite per l’impianto di Brugherio, al mutato assetto impiantistico che, a seguito di interventi di adeguamento finalizzati al contenimento delle emissioni in atmosfera, prevede la parziale alimentazione con energia elettrica anche di impianti di compressione presso altri siti di stoccaggio;
- con la lettera 22 novembre 2013 Stogit ha altresì trasmesso la proposta relativa alle quote percentuali di gas a copertura dei consumi tecnici delle centrali di compressione e di trattamento.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con la deliberazione 230/2012/R/GAS, l’Autorità ha:
  - approvato una modifica del codice di stoccaggio di Stogit funzionale alla gestione del gas in stoccaggio nell’ambito del sistema di garanzie connesse

- alla gestione del bilanciamento, secondo la disciplina contenuta nel codice di rete di Snam Rete Gas approvata con la deliberazione 181/2012/R/GAS;
- al punto 2, previsto che Stogit trasmettesse una proposta di aggiornamento del proprio codice di stoccaggio predisposta in coerenza e coordinamento con il corrispondente aggiornamento del codice di rete di Snam Rete Gas richiesto al punto 5, lettera b) della deliberazione 181/2012/R/GAS, in materia di gestione del gas in stoccaggio prestato in garanzia;
  - con la deliberazione 470/2012/R/GAS, l’Autorità ha approvato le modifiche al codice di rete di Snam Rete Gas in attuazione di quanto previsto al punto 5, lettera b) della deliberazione 181/2012/R/GAS, sopra citato;
  - Stogit ha trasmesso all’Autorità con lettera 24 settembre 2012 e successivamente integrato con lettera 22 novembre 2012, la proposta di aggiornamento del proprio codice di stoccaggio finalizzata a recepire le disposizioni di cui al punto 2 della deliberazione 230/2012/R/GAS.

**RITENUTO CHE:**

- in ragione delle esigenze rappresentate dalle imprese di stoccaggio in relazione alle tempistiche di adeguamento dei sistemi informativi necessari per l’attuazione dell’assetto definito dalla deliberazione 152/2012/R/GAS, prevedere che le disposizioni di cui ai punti 1 a 6 della medesima deliberazione entrino in vigore l’1 aprile 2013;
- le proposte di aggiornamento del codice di stoccaggio trasmesse da Stogit con nota in data 22 novembre 2012 siano coerenti con le disposizioni delle deliberazioni 152/2012/R/GAS nonché, in relazione alla proposta trasmessa ai sensi del punto 2 della deliberazione 230/2012/R/GAS, con le corrispondenti modifiche del codice di rete relative alla gestione della garanzia nella forma del gas detenuto in stoccaggio, approvate con la deliberazione 470/2012/R/GAS;
- la proposta di aggiornamento del codice di stoccaggio trasmessa da Edison Stoccaggio con la lettera 8 novembre 2012 definisce modalità applicative della disciplina dei consumi, che in ragione dell’assetto degli impianti della medesima società, risulta coerente con i principi e le finalità della deliberazione 152/2012/R/GAS;
- sia, pertanto, opportuno approvare le predette proposte

**DELIBERA**

1. di prevedere che le disposizioni di cui ai punti da 1 a 6 della deliberazione 152/2012/R/GAS entrino in vigore dall’1 aprile 2013;
2. di approvare, per quanto di competenza le proposte di aggiornamento del codice di stoccaggio presentate da:
  - a) Edison Stoccaggio con la lettera 8 novembre 2012 ed allegata al presente provvedimento (*Allegato A*);
  - b) Stogit con la lettera 22 novembre 2012 ed allegate al presente provvedimento (*Allegato B e Allegato C*);

3. di prevedere che sia differita alla data di cui al precedente punto 1 l'entrata in vigore delle modifiche dei codici di stoccaggio approvate ai sensi del precedente punto 2, limitatamente alle modifiche funzionali al recepimento delle disposizioni della deliberazione 152/2012/R/GAS contenute negli allegati A e B, con l'eccezione delle modifiche contenute al Capitolo 7, Allegato 1bis, del medesimo allegato B;
4. di prevedere che, con successivo provvedimento, siano definite le quote percentuali di gas a copertura dei consumi tecnici delle centrali di compressione e di trattamento per il periodo 1 aprile 2013 – 31 dicembre 2013;
5. di trasmettere il presente provvedimento alle società Edison Stoccaggio e Stogit in persona dei legali rappresentanti pro tempore;
6. di pubblicare il presente provvedimento e le versioni aggiornate dei codici di stoccaggio risultanti dalle modifiche di cui al precedente punto 2, sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

20 dicembre 2012

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*